



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI MOLFETTA

Banchina Seminario, 19 - 70056 MOLFETTA - Tel.080/3971076 - Fax.080/3971727
Sito web: www.guardiacostiera.gov.it - e-mail: cpmolfetta@mit.gov.it - Pec: cp-molfetta@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

Composizione minima degli equipaggi delle unità da pesca, ai fini della sicurezza, di lunghezza inferiore a 24 metri, tra le perpendicolari, adibite alla pesca costiera locale e ravvicinata

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Molfetta:

- VISTO** il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare" e il D.M. 5 agosto 2002, n. 218 "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera";
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 relativo alla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali;
- VISTO** il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 298 (attuazione della direttiva 9/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca);
- VISTI** l'articolo 18 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro);
- VISTO** il D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231 con il quale vengono definite le qualifiche professionali del personale marittimo ed i relativi requisiti minimi;
- VISTA** la circolare titolo "Personale marittimo", serie "Tabelle di armamento" n. 001 in data 20.10.2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto VI – Ufficio 4°, contenente le linee guida per la determinazione delle tabelle minime di armamento ai fini della sicurezza, del naviglio mercantile e da pesca nazionale, che ha confermato che per le unità da pesca la cui lunghezza tra le perpendicolari sia inferiore a 24 metri, adibite alla pesca costiera (locale o ravvicinata) la tabella d'armamento è determinata dall'Autorità marittima nel rispetto dei criteri di sicurezza applicabili;
- VISTO** il dispaccio prot. n. 96471 datato 01.08.2017 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto VI – Ufficio 4°, in cui viene ribadita l'opportunità che le tabelle di armamento, seppur relative a naviglio escluso dal campo di applicazione della Circolare innanzi citata, siano redatte tenendo comunque conto dei principi enunciati dalla Circolare n. 001;
- VISTA** la propria ordinanza n. 24/2018, in data 11 novembre 2018, che stabilisce le tabelle minime di armamento delle unità da pesca adibite alla pesca costiera (locale e ravvicinata) che fanno base nel porto di Molfetta;

- VISTA** la circolare titolo “Sicurezza della navigazione” serie: “Pesca” n. 01/2023 relativa alla “Lingua di lavoro a bordo delle unità da pesca” e la Reg. V/14 della SOLAS 74 in essa richiamata;
- VISTA** la circolare titolo “Sicurezza della navigazione” serie: “Pesca” n. 02/2023 relativa alle “Unità da pesca removablei”;
- VISTA** il dispaccio prot. n. 5186 del 18.04.2025 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con cui si chiarisce che le unità removablei (siano esse dotate di motore entro bordo o fuoribordo), sono soggette, per gli aspetti di sicurezza della navigazione (titoli professionali marittimi dell’equipaggio, dotazioni di bordo, tabelle minime di armamento) alla normativa applicabile alle imbarcazioni a motore, secondo la potenza del motore effettivamente installato a bordo;
- RITENUTO** opportuno, per quanto precede, definire con il presente provvedimento la composizione qualitativa e quantitativa delle tabelle minime d’armamento in relazione alle caratteristiche, alla destinazione ed all’impiego delle unità da pesca di lunghezza inferiore o uguale a 24 metri tra le perpendicolari, adibite alla pesca costiera locale o ravvicinata, anche in attuazione dell’art. 426 reg. cod. nav.;
- VISTO** l’art. 6 bis del d. lgs. 196/2005, relativamente all’obbligo di installazione a bordo dell’apparato AIS;
- CONSIDERATA** pertanto, la competenza attribuita *ex lege* al Comandante del porto, Capo di Circondario marittimo in ordine alla fissazione della composizione minima, qualitativa e quantitativa, dell’equipaggio (**tabella minima di armamento**), al fine di garantire la sicurezza della navigazione in relazione alle caratteristiche, alla destinazione ed all’impiego delle unità di bandiera nazionale di lunghezza inferiore o uguale a 24 metri tra le perpendicolari, adibite alla pesca costiera locale o ravvicinata, ferma restando le responsabilità dell’armatore, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 271/1999 e s.m.d., del d.lgs. 298/1999 e s.m.d. e – ove applicabile – del d.lgs. 81/2008 e s.m.d., ai fini della prevenzione degli infortuni e dell’igiene dei luoghi e delle condizioni di lavoro dei marittimi a bordo, di integrare la predetta tabella minima di armamento sulla scorta delle eventuali, ulteriori peculiari necessità derivanti dalla specifica attività lavorativa svolta a bordo, previa valutazione dei rischi e delle necessarie, ulteriori misure di prevenzione e protezione, con un numero adeguato di marittimi in possesso di idonea certificazione, formazione ad addestramento al fine di garantire l’esercizio dell’attività lavorativa a bordo in sicurezza;
- VALUTATO** il superiore interesse pubblico che, nel caso di specie, viene a caratterizzare in maniera preponderante il merito dell’azione amministrativa nella determinazione delle tabelle minime di sicurezza delle unità destinate alla pesca costiera locale e ravvicinata;
- VISTI** i contratti collettivi nazionali di lavoro (C.C.N.L.) stipulati tra le Organizzazioni datoriali e sindacati per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima – L. 413/84 – L. 250/58;
- SENTITE** le associazioni regionali di categoria e sindacali interessate, nonché il servizio prevenzione sicurezza ambienti di lavoro dell’ASL competente per territorio, in occasione della riunione convocata con foglio prot. n. 3195, in data 11.03.2026 e con foglio prot. n. 3240 in data 12.03.2026 della C.P. di Molfetta, tenutasi presso la Capitaneria di Porto di Molfetta in data 19.03.2026, durante la quale è stato illustrato, condiviso e presentato il contenuto delle “tabelle minime di armamento” per le unità abilitate alla pesca costiera (locale e ravvicinata) che fanno base nel porto di Molfetta, negli approdi del circondario marittimo di Molfetta o comunque stanziali nelle acque di giurisdizione;

VISTO il verbale della cennata riunione, nel quale sono riportate le valutazioni espresse dai rappresentanti delle associazioni sindacali di categoria e delle società armatrici intervenuti al fine di apportare al proprio contributo di pensiero e rappresentare le valutazioni d'interesse ritenute utili e pertinenti in ordine alla determinazione, da parte dell'Autorità marittima, delle "tabelle minime di armamento" delle unità da pesca di bandiera nazionale, adibite alla pesca costiera locale o ravvicinata, aventi validità per il Circondario marittimo di Molfetta;

VISTI gli artt. 164, 316, 317 e 321 del Codice della navigazione e gli art. 59 e 426 del relativo regolamento di esecuzione;

CONSIDERATE le nuove esigenze connesse alla realtà locale del settore della pesca;

ORDINA

Articolo 1

Campo di applicazione

Sono approvate le "*tabelle minime di armamento*", da intendersi parte integrante della presente Ordinanza, per le tipologie di unità da pesca, di lunghezza inferiore ai 24 mt., tra le perpendicolari, adibite alla pesca costiera locale e ravvicinata, che, indipendentemente dall'ufficio di iscrizione, dichiarano come porti base quello di Molfetta e Giovinazzo ovvero svolgono l'attività di pesca, nel Circondario marittimo di Molfetta.

Articolo 2

Definizioni

Pesca costiera locale (P.C.L.): pesca esercitata nelle acque marittime fino ad una distanza di 6 (sei) miglia dalla costa, eventualmente estesa fino a 12 (dodici) miglia dalla costa, previa autorizzazione rilasciata dal Capo del Compartimento Marittimo, nel Compartimento Marittimo d'iscrizione e nei due compartimenti limitrofi, con o senza navi da pesca di 4° categoria, o da terra (art. 408, Reg. Cod. Nav., art. 9, comma 2, D.P.R. 02.10.1968, n°1639 e art. 12, comma 2, D.M. 05.08.2002, n. 218);

Pesca costiera ravvicinata (P.C.R.): pesca esercitata nelle acque marittime fino ad una distanza di 40 (quaranta) miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla 3° categoria (art. 408, Reg. Cod. Nav., art. 9, comma 3, D.P.R. 02.10.1968, n°1639 e art. 11, comma 1, D.M. 05.08.2002, n. 218, D.L. 30.09.1994, n. 561), ovvero limitata entro 20 (venti) miglia dalla costa;

Tonnellate di stazza lorda (T.S.L.): tonnellaggio di stazza lorda nazionale come risultante dai documenti di bordo (confronta art. 138, cod. nav. e art. 3 decreto luogotenenziale 27.01.1916 n. 202);

Gross tonnage (G.T.): tonnellaggio di stazza lorda internazionale come risultante dai documenti di bordo (confronta art. 4, Reg. UE 2017/1130 del 14.06.2017).

Articolo 3

Tabella minima di sicurezza per la navigazione di trasferimento

Per i singoli viaggi nazionali di trasferimento per lavori, ai sensi dell'art. 10 della Legge 05/06/1962 n. 616, ovvero oltre i limiti di abilitazione di cui all'art. 9, comma 2, del D.M. 05/08/2002 n. 218, nonché per i viaggi internazionali oltre i limiti della propria abilitazione previsti dall'art. 14, comma 2, del D.P.R. 08/11/1991 n. 435 — tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla Circolare Titolo Sicurezza della Navigazione, Serie Generale n. 127/2017 e Serie Non Generale n. 28/2019 — le unità da pesca dovranno richiedere il rilascio di un'apposita tabella provvisoria.

Tale tabella sarà determinata in funzione della tipologia di viaggio da effettuare e delle caratteristiche dell'unità, tenendo conto anche di eventuali prescrizioni dell'ente tecnico competente e delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro e di riposo dei marittimi a bordo.

Articolo 4 ***Disposizioni di dettaglio***

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 271/1999 bordo deve essere esposta ove possibile in posizione facilmente accessibile una tabella riportante l'organizzazione del lavoro di bordo, contenente per ogni posizione lavorativa:

- a) l'orario del servizio in navigazione e dell'eventuale servizio in porto;
- b) la durata massima di ore di lavoro o il numero minimo di riposo previste dalla vigente normativa o dai contratti collettivi di lavoro.

Per "durata del lavoro a bordo" si intende il tempo durante il quale un lavoratore marittimo è tenuto ad effettuare l'attività lavorativa connessa all'esercizio della navigazione.

Rientrano nella durata del lavoro a bordo, oltre alle normali attività di navigazione e di porto:

- a) gli eventuali appelli per le esercitazioni di emergenza antincendio ed abbandono nave, nonché tutte le esercitazioni prescritte dal regolamento di sicurezza.
- b) le attività richieste dal comandante inerenti la sicurezza della navigazione, in caso di pericolo per l'equipaggio e la nave;
- c) le attività di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo, in relazione alle mansioni svolte;
- d) le attività di manutenzione ordinaria della nave;
- e) le attività richieste dal comandante nel caso di operazioni di soccorso ad altre unità mercantili o da pesca o di soccorso a persone.

Per "ore di riposo" si intende il tempo non compreso nella durata del lavoro; questa espressione non comprende le interruzioni di breve durata.

Le annesse tabelle minime di armamento sono riferite ad un turno di lavoro, pertanto il numero massimo delle ore di lavoro a bordo non deve superare 14 ore in un periodo di 24 ore e 72 ore per un periodo di sette giorni, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 66/2003.

Gli armatori che intendano armare le proprie unità per battute di pesca di durata superiore, per le quali si renda pertanto necessaria la turnazione di un adeguato numero di membri di equipaggio in servizio di guardia in coperta e in macchina, dovranno provvedere ad imbarcare, in occasione dell'armamento o della partenza dal porto, il personale aggiuntivo previsto.

In tal caso gli armatori dovranno allegare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ex art. 47 del DPR 445/2000, nella quale sia data evidenza del fatto che esistono a bordo i necessari apprestamenti logistici (alloggi, cucina, mensa, servizi igienici, etc.), la cui idoneità e rispondenza ai requisiti di cui al D.Lgs. 298/1999 sia già stata valutata ed esplicitamente dichiarata nel piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro redatto ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 271/1999.

In tutti i casi in cui non sia presentata tale dichiarazione o non sia imbarcato il personale previsto dalla corrispondente tabella o sia verificata la mancata rispondenza ai requisiti di cui al D.Lgs. 298/1999, il rilascio delle spedizioni da parte dell'Autorità marittima ai sensi dell'art. 181 Cod. Nav. avverrà con esplicita indicazione di attività di pesca da esercitarsi nei limiti di tempo di cui all'art. 18 del D.Lgs. 66/2003.

Ai fini della prevenzione degli infortuni e dell'igiene dei luoghi e delle condizioni di lavoro dei marittimi, l'armatore e/o il comandante dell'unità, sulla scorta delle eventuali ulteriori peculiari necessità operative derivanti dalla specifica attività lavorativa svolta a bordo, devono provvedere, previa valutazione dei rischi e delle dovute misure di prevenzione e protezione, ad integrare la tabella minima con un numero adeguato di marittimi al fine di garantire l'esercizio dell'attività lavorativa a bordo in sicurezza, dandone evidenza nel piano sicurezza redatto ai sensi del d.lgs. 27 luglio 1999, n. 271.

L'armatore e il comandante dell'unità devono stabilire la lingua di lavoro a bordo al fine di garantire che ciascun marittimo comprenda e, se del caso, impartisca ordini e istruzioni nella lingua stabilita. Tutti i documenti per i quali sussiste l'obbligo di affissione devono essere redatti nella lingua di lavoro stabilita. La lingua di lavoro individuata deve essere annotata e l'equipaggio deve essere in grado di comunicavi in maniera efficace, sia nell'ambito di tutte le operazioni nave, ivi comprese le attività di pesca, sia in caso di situazioni di emergenza, in modo tale che la gestione sicura dell'unità – in qualsiasi situazione, operativa e di emergenza - non venga mai compromessa (vedasi, sul punto la circolare titolo "Sicurezza della navigazione" serie: "Pesca" n. 01/2023 "Lingua di lavoro a bordo delle unità da pesca").

A disposizione di tutti i lavoratori imbarcati, le unità da pesca devono conservare una copia del contratto collettivo di lavoro nonché una copia del piano di sicurezza, ex D.Lgs. 271/1999.

Articolo 5

Verifiche di rispondenza e rilascio delle spedizioni

Alle unità cui si applica la presente ordinanza, che non risultino conformi alle previsioni delle tabelle annesse, e che, pertanto, siano considerate non armate in sicurezza, sono negate le spedizioni ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione e dell'articolo 426 del relativo regolamento di esecuzione.

Articolo 6

Disposizioni finali

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato o diversa e più grave fattispecie illecita, ai sensi degli artt. 1174, 1221, e 1231 del Codice della Navigazione. In alternativa, saranno perseguiti per l'inosservanza delle vigenti disposizioni normative e di tutela dell'orario di lavoro della gente di mare, dei regolamentari a tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare applicabili in materia.

La presente ordinanza entra in vigore alla data della registrazione e abroga l'ordinanza n. 24/2018 in premessa citata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo di questa Capitaneria, l'invio ai soggetti interessati tramite e-mail/pec e nel sito istituzionale della Capitaneria di Porto di Molfetta alla voce Ordinanze. -

Molfetta, 30 marzo 2026

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Raffaele MUSCARIELLO
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n°82)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
RAFFAELE MUSCARIELLO

In Data/On Date:
martedì 31 marzo 2026 08:10:26

COMPOSIZIONE DELLA TABELLA MINIMA DI ARMAMENTO DELLE UNITÀ DA PESCA, DI LUNGHEZZA INFERIORE O UGUALE A 24 METRI TRA LE PERPENDICOLARI, ADIBITE ALLA PESCA COSTIERA LOCALE E RAVVICINATA

TIPO DI UNITÀ DA PESCA	NUMERO MEMBRI DI EQUIPAGGIO	QUALIFICA PROFESSIONALE DA RIVESTIRE A BORDO	TITOLO PROFESSIONALE MARITTIMO DI NATURA CODICISTICA MINIMO RICHIESTO
Unità da pesca a remi o le c.d. removeliche <u>inferiori alle 3 TSL</u> abilitate alla pesca costiera locale <u>entro 3 miglia</u> dalla costa, prive di qualsiasi tipo di apparato motore	1 persona	COMANDANTE	Conduttore per la pesca locale ⁴
Unità da pesca a remi, a motore o le c.d. removeliche <u>inferiori alle 3 TSL</u> abilitate alla pesca costiera locale <u>entro 3 miglia</u> dalla costa, dotate di apparato motore ¹	2 persone	COMANDANTE	1 Conduttore per la pesca locale ⁴
		MOTORISTA	1 Marinaio motorista ⁷
	in alternativa:		
	1 marittimo	COMANDANTE e MOTORISTA	1 Conduttore per la pesca locale / Marinaio motorista ³
Unità da pesca uguali o superiori a 3 TSL ma inferiori a 25 TSL abilitate alla pesca costiera locale <u>entro 6 o 12 miglia</u> dalla costa	2 persone	COMANDANTE	1 Conduttore per la pesca locale ⁴
		MOTORISTA	1 Marinaio motorista ⁷
	in alternativa:		
	2 persone	COMANDANTE e MOTORISTA	1 Conduttore per la pesca locale / Marinaio motorista ³
		MARINAIO	1 Marinaio ¹²
Unità da pesca uguali o superiori a 3 TSL ma inferiori a 25 TSL abilitate alla pesca costiera ravvicinata <u>entro 20 o 40 miglia dalla costa</u> con uscita giornaliera (24 ore) dal porto base / base logistica di Molfetta ²	2 persone	COMANDANTE	1 Capo barca per la pesca costiera ⁵
		MOTORISTA	1 Motorista abilitato ⁸
	in alternativa:		
	2 persone	COMANDANTE e MOTORISTA	1 Capo barca per la pesca costiera / Motorista Abilitato ³
		MARINAIO	1 Marinaio ¹²
Unità da pesca uguali o superiori a 3 TSL ma inferiori a 25 TSL abilitate alla pesca costiera ravvicinata <u>entro 20 o 40 miglia dalla costa</u>	3 persone	COMANDANTE	1 Capo barca per la pesca costiera ⁵
		MOTORISTA	1 Motorista abilitato ⁸
		MOZZO o GIOVANOTTO DI MACCHINA	1 Mozzo o Giovanotto di macchina ¹⁰⁻¹¹
	in alternativa:		
	3 persone	COMANDANTE e MOTORISTA	1 Capo barca per la pesca costiera / Motorista Abilitato ³
		MARINAIO	1 Marinaio ¹²
		MOZZO o GIOVANOTTO DI MACCHINA	1 Mozzo o Giovanotto di macchina ¹⁰⁻¹¹
Unità da pesca uguali o superiori a 3 TSL ma inferiori a 25 TSL abilitate alla pesca costiera ravvicinata <u>entro 20 o 40 miglia dalla costa</u>	3 persone		1 Capo barca per la

superiori a 25 TSL ma inferiori a 60 TSL		COMANDANTE	pesca costiera ⁵
		MOTORISTA	1 Motorista abilitato ⁸
		MARINAIO	1 Marinaio ¹²
	in alternativa:		
	3 persone	COMANDANTE e MOTORISTA	1 Capo barca per la pesca costiera / Motorista Abilitato ³
MARINAIO		2 Marinai ¹²	
Unità da pesca uguali o superiori a 60 TSL ma inferiori a 100 G.T.	4 persone	COMANDANTE	1 Capo barca per la pesca costiera ⁵
		MOTORISTA	1 Motorista abilitato ⁸
		MARINAIO	1 Marinaio ¹²
		MOZZO o GIOVANOTTO DI MACCHINA	1 Mozzo o Giovanotto di macchina ¹⁰⁻¹¹
Unità da pesca uguali o superiori a 100 G.T. e non superiore ai 24 mt. tra le perpendicolari	5 persone	COMANDANTE	1 Marinaio autorizzato alla pesca ⁶
		MOTORISTA	1 Meccanico navale di seconda classe per motonavi ⁹
		MARINAIO	2 Marinai ¹²
		MOZZO o GIOVANOTTO DI MACCHINA	1 Mozzo o Giovanotto di macchina ¹⁰⁻¹¹
Per tutte le unità da pesca con lunghezza uguale o superiore a 24 metri, tra le perpendicolari, si applicano le disposizioni relative alla Convenzione Internazionale sulla sicurezza delle navi da pesca, adottata a Torremolinos il 2 aprile 1977.			

La presente tabella è così integrata o modificata:

A bordo di ogni unità da pesca, abilitata alla navigazione oltre le 3 (tre) miglia dalla costa ovvero dotata di stazione radio, dovrà esservi almeno un marittimo munito di idoneo certificato di abilitazione all'uso degli apparati radio di bordo ai sensi del D.M. 08 marzo 2005.

Per la tipologia di attività di pesca con sistema a **circuizione/cianciolo** l'equipaggio minimo di sicurezza oltre i 4 membri già previsti deve essere aumentato di ulteriori 8 unità, per le unità da pesca uguali o superiori a 60 T.S.L. ma inferiori a 100 G.T. e inferiori ai 24 mt. tra le perpendicolari, ossia:

- n. 1 capo pesca;
- n. 6 marinai;
- 1 mozzo/giovanotto di macchina.

Per la tipologia di attività di pesca con sistema a **circuizione/cianciolo** l'equipaggio minimo di sicurezza oltre i 5 membri già previsti deve essere aumentato di ulteriori 7 unità, unità da pesca uguali o superiori a 60 T.S.L. ma inferiori a 100 G.T. e inferiori ai 24 mt. tra le perpendicolari, ossia:

- n. 1 capo pesca;
- n. 5 marinai;
- 1 mozzo/giovanotto di macchina.

Per la tipologia di attività di pesca con sistema a **volante** l'equipaggio minimo di sicurezza oltre quelli previsti per la pesca a strascico deve essere **aumentato di una unità**.

NOTE:

1. L'apparato motore deve essere riportato nella Licenza di pesca o nella Licenza navi minori e galleggianti ovvero l'unità deve essere munita di autorizzazione ministeriale prevista per l'installazione/utilizzo di apparato motore solo per lo spostamento verso e dalle aree di pesca, giusta D.M. del 24 novembre 2008 (M.I.P.A.A.F.).
2. L'uscita giornaliera (uscita/rientro dal porto base o base logistica di Molfetta) dovrà essere dichiarata per iscritto e protocollata (fac-simile **Allegato 2**) alla Capitaneria di porto e conservata in copia a bordo.
3. Purché l'unità sia munita di idonea certificazione rilasciata dall'ente tecnico (*art. 261, c. 3 e art. 264, c.3 del Reg. Cod. Nav.*).
4. Conduttore per la pesca locale (*art. 264 del Reg. Cod. Nav.*).
5. Capo barca per la pesca costiera (*art. 261 del Reg. Cod. Nav.*).
6. Marinaio autorizzato alla pesca (*art. 257 del Reg. Cod. Nav.*).
7. Marinaio motorista (*art. 274 del Reg. Cod. Nav.*).
8. Motorista abilitato (*art. 273 del Reg. Cod. Nav.*).
9. Meccanico navale di 2^a classe per motonavi (*art. 271 del Reg. Cod. Nav.*).
10. Mozzo: avere 16 (sedici) anni di età (*allegato del D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231*).
11. Giovanotto di macchina: aver compiuto 18 (diciotto) anni di età. (*allegato del D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231*).
12. Marinaio: aver compiuto 18 anni di età ed avere effettuato almeno 24 mesi complessivi di navigazione, dei quali almeno 12 in servizio di coperta (*allegato del D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231*).

Alla Capitaneria di Porto di **Molfetta**
Sezione Armamento e Spedizione
cp-molfetta@pec.mit.gov.it

DICHIARAZIONE DI USCITA GIORNALIERA IN MARE PER UN TEMPO NON SUPERIORE ALLE 24 ORE DALLA PARTENZA AL RITORNO IN PORTO PER LE UNITA' DA PESCA UGUALI O SUPERIORE ALLE 3 TSL MA INFERIORI ALLE 25 TSL CHE EFFETTUANO PESCA COSTIERA RAVVICINATA ENTRO 20 O 40 MIGLIA DALLA COSTA

(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ (____) il _____

C.F. _____ residente in _____

Via _____ n. _____

in qualità di ☐ armatore - ☐ proprietario - ☐ comandante

del M/P denominato _____ matricola _____ adibito
alla pesca costiera ravvicinata, con unità uguale o superiore a 3 TSL ma inferiore a 25 TSL

DICHIARA

per il suddetto MP, in ottemperanza all'ordinanza nr. _____ in data _____ emanata dalla Capitaneria di Porto di Molfetta,

1. il porto di Molfetta come "**Porto Base**";
2. l'effettuazione della sola pesca giornaliera in mare per un tempo non superiore alle 24 (ventiquattro) ore dalla partenza al ritorno nel porto base.

Il dichiarante è consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni false/mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia nonché della decadenza dai benefici ottenuti per tali dichiarazioni (artt. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm. ed integrazioni).

Il dichiarante è informato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ed integrazioni, sui diritti riconosciuti dalla legge, ex art. 7 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ed integrazioni, ed acconsente al trattamento dei propri dati con le modalità e per le finalità indicate nell'informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali al presente procedimento.

La presente dichiarazione dev'essere tenuta a bordo ed esibita ad ogni richiesta del personale preposto al controllo.

Molfetta, _____

Il dichiarante¹

(firma autografa leggibile e per esteso del richiedente)

¹ L'istanza deve essere sottoscritta innanzi alla persona addetta a ricevere la stessa. In caso contrario all'istanza dovrà essere allegata fotocopia del documento d'identità in regolare corso di validità.